

**GUIDA SEMPLIFICATA
ALLE POLIZZE ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE
DAL COMITATO MARCIAPADOVA**



**DELEGAZIONE DI VICENZA
DEL COMITATO MARCIAPADOVA**

**GUIDA SEMPLIFICATA ALLE POLIZZE
ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE DAL
COMITATO MARCIAPADOVA**



Il "Partner" che il Comitato Marciapadova ha scelto per i servizi assicurativi



Attualmente le polizze sono stipulate per il tramite di **CABI BROKER DI ASS.NI SRL**

CABI opera da 40 anni nel campo del brokeraggio assicurativo e offre proposte esclusive e vantaggiose in molteplici aree di rischio e in diversi settori d' intervento.

POLIZZE SOTTOSCRITTE DAL COMITATO MARCIAPADOVA

Polizza -n. 147110956 - Responsabilità Civile Verso Terzi
(R.C.V.T)

Pag. 5

Polizza 149403622 - INFORTUNI

Partecipanti ad eventi sportivi/manifestazioni
organizzati/patrocinanti dal Comitato Marcia Padova o
associazioni aderenti al Comitato

Pag. 9

Polizza IAH0012791- INFORTUNI Tesserati

Pag. 16

Polizza n. 391811 TUTELA LEGALE Legali rappresentanti Enti associati e relativi volontari

Pag. 29

IMPORTANTE

In questo fascicolo vengono riportati gli estratti per riassunto delle condizioni generali.

A maggior chiarimento:

- il testo degli articoli richiamati in polizza sono riportati integralmente;
- il testo degli articoli non richiamati, viene totalmente omesso o riportato parzialmente, in quanto non determinante per la comprensione delle condizioni esposte in polizza.

POLIZZA N° 147110956

Responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T)

RCT ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- Compagnia di assicurazioni: UNIPOLSAI;
- **Contraente: MARCIAPADOVA Comitato di Coordinamento Podismo;**
- **Attività assicurata: le attività promosse dal comitato, l'organizzazione di marce podistiche / eventi sportivi;**
- **Assicurati: il comitato e le associazioni sportive aderenti al comitato – se sono indicativamente una decina si possono indicare nominativamente altrimenti si farà riferimento per l'individuazione ai registri tenuti dal comitato; volontari che collaborano alla realizzazione delle singole manifestazioni.**
- Massimali assicurati:
 - € 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di
 - € 1.000.000,00 per danni a persone;
 - € 1.000.000,00 per danni a cose;

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Responsabilità Civile derivante agli Assicurati nella loro qualità di organizzatori/patrocinatori/omologatori di marce podistiche e/o ludico motorie, allenamenti collettivi, ed eventi sportivi in genere.

La garanzia è operante anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle manifestazioni/eventi di cui sopra, persone non associate.

2. ASSICURATI

La Contraente e le associazioni aderenti alla Stessa così come risulta da ciascuna richiesta inviata alla Società (vedi successivo punto 3.); le associazioni aderenti sono considerate "terze" fra loro.

3. ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE

La Contraente, per ogni manifestazione/evento per i quali intende attivare le garanzie di polizza, è tenuta ad inviare, prima dell'inizio di ogni manifestazione/evento, richiesta a mezzo PEC alla Società.

La copertura avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della suddetta richiesta o dalle ore 00.00 del giorno indicato nella richiesta stessa, purché successivo a quello dell'inoltro.

4. DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI (VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE)

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. c) delle "Norme", comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, lavoro a progetto (parasubordinati), lavoro interinale con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

5. DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI (VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE)

L'assicurazione, a deroga della relativa esclusione delle Condizioni di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato

per danni subiti persone non in rapporto di dipendenza, lavoro a progetto (parasubordinati), lavoro interinale con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

6. RC SMERCIO

In deroga al disposto dell'art. 17 lett. h) delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della presente polizza, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

7. DANNI DA INCENDIO

In deroga al disposto dell'art. 17 lett. b), delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute (fermo quanto disposto all'art.26 delle "Condizioni Speciali").

La presente estensione è prestata, nei limiti del massimale di polizza, con:

uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 250,00;

un massimo risarcimento di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

8. FRANCHIGIA

L'assicurazione RCT, in deroga a quanto previsto sulla scheda di polizza, si intende prestata con l'applicazione di una franchigia, per ogni sinistro, di € 100,00.

**ASSICURAZIONE INFORTUNI
POLIZZA N° 149403622**

**Infortuni dei partecipanti ad eventi
sportivi/manifestazioni
organizzatati/patrocinanti dal
Comitato Marciapadova
o associazioni aderenti al Comitato**

INFORTUNI

- **Compagnia di assicurazioni:** UNIPOLSAI;
- **Contraente:** MARCIAPADOVA Comitato di Coordinamento Podismo;
- **Assicurati:** Partecipanti ad eventi sportivi/manifestazioni organizzatati/patrocinanti dal Comitato Marcia Padova o associazioni aderenti al Comitato; volontari che collaborano alla realizzazione delle singole manifestazioni.
- **Garanzie:**

Morte da infortunio	€ 80.000,00
Invalidità Permanete	€ 80.000,00 Franchigia del 7% su Invalidità Permanete
- Garanzia Rimborso Spese mediche: NON COMPRESA
- Massimo indennizzo per evento € 500.000,00 (limite di esposizione per singola manifestazione);

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

RISCHIO ASSICURATO

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente per gli infortuni subiti dai partecipanti a marce podistiche e/o ludico motorie, allenamenti collettivi, ed eventi sportivi in genere organizzati dalla Contraente o dalle associazioni alla stessa aderenti, sono compresi anche i volontari che collaborano alla realizzazione delle singole manifestazioni.

ASSICURATI

I partecipanti alle manifestazioni citate al precedente articolo. L'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del settantacinquesimo anno di età dell'Assicurato relativamente a quest'ultimo. L'eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce dero-
ga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

SOMME ASSICURATE PER CIASCUNA PERSONA

CASO MORTE € 80.000,00

CASO INVALIDITA' PERMANENTE € 80.000,00

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE E RELATIVE FRANCHIGIE

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.6 delle "Norme", l'indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 7%.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, pena la non indennizzabilità del sinistro denunciato è obbligato a presentare quanto segue:

- A)** Biglietto di partecipazione all'evento/manifestazione;

- B)** Prova di primo soccorso effettuata durante la manifestazione da parte degli addetti o delegati all'organizzazione dell'evento/manifestazione;
- C)** Certificato del pronto soccorso relativo all'infortunio.

ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio; permane invece l'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che la Contraente avesse in corso o stipulasse in proprio con l'infrascritta Società per il rischio assicurato con il presente contratto.

ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITÀ, MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI

La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione a che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio resta comunque confermato il disposto dell'art. 2.2 delle "Norme".

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

La Contraente, per ogni manifestazione/evento per i quali intende attivare le garanzie di polizza, è tenuta ad inviare, prima dell'inizio di ogni manifestazione/evento, richiesta a mezzo PEC alla Società euroconsulting@pec.euroconsultingbg.it

La copertura avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della suddetta richiesta o dalle ore 00.00 del giorno indicato nella richiesta stessa, purché successivo a quello dell'inoltro.

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO COLLETTIVO

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.14 delle "Norme", nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di unico evento, l'esborso

massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 500.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.

INCARICO AL BROKER

La Contrante dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Società di Brokeraggio assicurativo CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione verranno intermediati, per conto della Contraente, dalla suddetta Società di Brokeraggio Assicurativo,

TERMINI DI PAGAMENTO

A parziale deroga di quanta disposto dall'art. 1.3 delle ‘Norme’, il termine di pagamento dei premi successivi al primo si intende elevato a 30 giorni

Omissis articoli non richiamati in polizza

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI

3. SEZIONE INFORTUNI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti delle somme convenute in polizza nonché alle condizioni che seguono ed in relazione alle prestazioni di cui all'Art. 3.9 (Garanzie prestate) ed alle Condizioni Particolari - se rese operanti, ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti agli eventi garantiti.

Qualora venga predisposto un testo aggiuntivo che integri o deroghi il presente articolo in modo tale che la descrizione dell'oggetto dell'assicurazione risulti diversa da quanto disciplinato dagli articoli 3.2 e 3.5 della Sezione Infortuni - in quanto delimitata ad un particolare ambito di garanzia - resta inteso che la copertura prestata sarà riferita agli eventi specifici di tale rischio ed in tal caso gli articoli su indicati dovranno intendersi automaticamente non operanti.

Omissis articoli non richiamati in polizza

Art. 3.9 - Garanzie prestate

(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza le somme assicurate e corrisposto il relativo premio)

A) Morte

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza la morte. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente.

La garanzia è prestata anche se l'insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Omissis articoli non richiamati in polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA INVALIDITÀ PERMANENTE

- Tabella INAIL (cod. 3)

La "Tabella A" correlata all'Art. 2.5 (Determinazione dell'invalidità permanente) si intende sostituita dalla tabella di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche.

POLIZZA N° IAH0012791-

INFORTUNI Tesserati

INFORTUNI

- Compagnia di assicurazioni: **AIG EUROPE Limited;**
- **Contraente: MARCIAPADOVA Comitato di Coordinamento Podismo;**
- **Assicurati: Soggetti tesserati (copertura valida a partire dalle ore 24 del giorno di tesseramento fino alle ore 24 della data di conclusione del tesseramento)**

Non è prevista la forma nominativa, fermo restando che in caso di evento farà fede l'elenco dei tesserati così come dei partecipanti alle manifestazioni che la Contraente dovrà esibire su semplice richiesta della Società.

Limite di età: vedi art. 4.2 pg. 23

Oggetto della copertura:

Eventuali infortuni occorsi agli assicurati durante la loro partecipazione a:

- manifestazioni sportive non competitive organizzate dalla contraente/associazione o da gruppo affiliato alla stessa;
- allenamenti, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dalla contraente/associazione o da gruppo affiliato alla stessa;
- manifestazioni ludico motorie organizzate/patrocinate dal contraente o da altri soggetti legittimati dalla normativa specifica

- Garanzie:

- Morte da infortunio € 80.000,00
- Invalidità Permanente € 80.000,00 Franchigia del 5% su Invalidità Permanente

- **Rimborso spese**
mediche da infortunio fino ad € 500,00 per sx/anno frg 100,00 Euro – in caso di riconoscimento di indennizzo per IP ridotto a 150,00 Euro per sinistro/anno – no franchigia, in caso di mancato riconoscimento di indennizzo per IP
- Diaria ricovero da infortunio 30,00 Euro - max 30gg frg 2gg
- Diaria gesso 15,00 Euro – max 10gg

Precisazioni:

Di comune accordo fra le Parti si prende e si da atto che ad integrazione di quanto disposto dalla Condizioni di polizza allegate deve valere quanto segue:

1. Franchigia per il caso di Invalidità Permanente a seguito di infortunio

Relativamente alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” (Opzione 1) e per quanto previsto dall’art. 5.5 – Franchigia – delle Condizioni di Polizza, deve valere quanto segue:

5% assoluta

È stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l’Invalidità Permanente medesima supera il 5% della totale, verrà corrisposto l’indennizzo per la parte eccedente.

2. Garanzia Diaria da ricovero a seguito di infortunio – estensione evento gesso

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 7 – Diaria da ricovero a seguito di infortunio - si precisa che la stessa si intende estesa anche in caso di gesso nei termini che seguono:

Ai fini della presente garanzia, inoltre, l’Impresa corrisponde la diaria garantita anche nel caso in cui l’Assicurato risulti portatore di apparecchio gessato inamovibile o equivalente immobilizzante inamovibile, applicato e rimosso presso Strutture Ospedaliere. Tale diaria viene garantita dal giorno:

- delle dimissioni dall’Istituto di Cura, nel caso in cui l’Infortunio abbia comportato ricovero;
- dall’applicazione dell’apparecchio gessato o altro mezzo di contenimento immobilizzante, nel caso in cui l’Infortunio non abbia comportato ricovero.

Tale diaria viene corrisposta fino al giorno della rimozione dell’apparecchio gessato o altro mezzo di contenimento immobilizzante, per un periodo massimo di 10 giorni, dietro

presentazione di certificato medico rilasciato dall'Istituto di cura o ambulatorio presso il quale è stata applicata la gessatura o lo strumento immobilizzante, nonché previa presentazione di certificato rilasciato al momento della rimozione della stessa gessatura o strumento immobilizzante.

Ai fini del pagamento della diaria, il giorno di applicazione e quello della rimozione sono considerati come un giorno unico.

In ogni caso l'indennizzo non verrà corrisposto nei casi in cui all'Assicurato, per lesioni alle dita delle mani, siano stati applicati: Docce/Valve/Stecche gessate, Stecche di Zimmer, Finger Splint, Bendaggi elasto/adesivi o alla colla di zinco e Tutori in genere amovibili.

Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell'Assicurato, la relativa indennità giornaliera non è cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero e terminerà in ogni caso entro il trentesimo giorno dalla data del sinistro.

3. Estensione copertura al rischio in itinere limitatamente ai soggetti tesserati per quanto previsto dall'art. 8 - Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere - riferimento al decreto del 3 novembre 2010 - (Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti)

Art. 8 Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

- L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività (intese quali attività sportive, allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati), esclusi gli incidenti verificatisi inconscienza di

infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

- L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa

4. L'art. 4.5 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione allegate si intende integrato con quanto segue:

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.
- è escluso l'infarto

5. Limite di indennizzo per sinistro collettivo: 5.000.000,00

Si precisa inoltre quanto segue:

1. Estensione copertura al rischio in itinere per quanto previsto dall'art. 8 - Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere - di cui al decreto del 3 novembre 2010 (con esclusione dei soli partecipanti non tesserati);
2. **L'art. 4.5 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione** allegate si intende integrato l'esclusione dell'infarto e con quanto previsto dall'art. 9 – Esclusioni della

tutela assicurativa di cui sempre al decreto sopracitato, a valere per tutti gli assicurati;

3. **Denuncia dell'infortunio:** fermo quanto disposto dall'art. 5.1 delle CGA la denuncia dovrà essere accompagnata da quanto segue:
 - Biglietto di partecipazione all'evento/manifestazione sportiva non competitive/ludico motoria, salvo nei casi di allenamento collettivo;
 - Prova di primo soccorso effettuata durante la manifestazione da parte degli addetti o delegati all'organizzazione dell'evento/manifestazione sportiva non competitive/ludico motoria/allenamenti collettivi;
 - Certificato del primo soccorso relativo all'infortunio
4. Qualora l'assicurato avesse in corso con la scrivente Società altra copertura per il medesimo rischio, in caso di evento la liquidazione verrà effettuata sulla base della copertura più favorevole all'assicurato, senza prevedere quindi un cumulo delle prestazioni.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

omissis

Capitolo 4 – Delimitazione del Rischio

4.1 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

4.2 LIMITE DI ETÀ

Ai fini della presente Assicurazione e solo per la garanzia infortuni, salvo il caso di deroga concordato con la Società, al compimento dell'ottantesimo anno di età dell'Assicurato, il capitale assicurato per il caso morte e invalidità permanente s'intende ridotto del 50%, e non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di Euro 100.000,00.

4.3 LIMITE DI RISARCIMENTO

Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più Assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva indicata nel frontespizio di polizza.

4.4 EVENTI CATASTROFALI

In caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più Assicurati ai sensi della presente Polizza, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di Euro 5.000.000,00.

4.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) Stato di guerra (dichiarata e non) salvo se diversamente concordato;
- b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- c) Rischio volo salvo se su voli di linea o voli charter in qualità di passeggero;
- d) dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la presente esclusione si intende non operante;
- f) un tasso di alcol nel sangue dell'Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi del luogo che regolano l'uso di autoveicolo. L'esclusione opera solo quando alla guida di un autoveicolo;
- g) da uso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- h) Malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della polizza;
- i) da paracadutismo e sport aerei in genere salvo se diversamente concordato;
- j) dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale o semiprofessionale per il quale l'Assicurato percepisce una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese.

Omissis

Capitolo 7 – Garanzie Base

INDENNIZZO PER MORTE DA INFORTUNIO

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di Polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel

quale l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno dalla scomparsa, l'arenamento, l'affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato, non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza. Sono fatte salve tutte le condizioni, disposizioni, delimitazioni ed esclusioni della polizza, ove non espressamente modificate dalla presente clausola.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla "Tabella per l'industria allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124". La Società rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio. Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precipitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

4. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza. Sono fatte salve tutte le condizioni, disposizioni, delimitazioni ed esclusioni della polizza, ove non espressamente modificate dalla presente clausola.

In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati, per ciascun periodo assicurativo, il costo delle cure mediche sostenute fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel frontespizio di polizza.

Per cure mediche si intendono:

- a) spese ospedaliere o cliniche;
- b) onorari a medici e a chirurghi;
- c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio;

- d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
- e) spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di chirurgia estetica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

7. DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza. Sono fatte salve tutte le condizioni, disposizioni, delimitazioni ed esclusioni della polizza, ove non espressamente modificate dalla presente clausola.

In caso di ricovero in Ospedale o Istituto di cura a seguito di evento qualificabile come infortunio a termini di polizza, la Società liquiderà all'Assicurato l'indennità giornaliera prevista per tale garanzia e indicata nel Frontespizio di polizza, con il limite massimo di giorni ivi indicato. L'importo della indennità giornaliera verrà corrisposto all'Assicurato dopo che sia trascorso un periodo di franchigia pari al numero di giorni indicato nel Frontespizio di polizza. Tale termine decorre dal giorno di ricovero dell'Assicurato.

Esclusioni applicabili alla presente clausola

La Diaria ospedaliera non è corrisposta a seguito o a fronte di:

- a) trattamenti per disturbi nervosi o psichici, indipendentemente dalla loro classificazione;
- b) rieducazione professionale e riadattamento funzionale in centri per convalescenza, i soggiorni in case di infanzia, in istituti medico-pedagogici, in ospizi per anziani e in servizi di gerontologia, i trattamenti per il ringiovanimento e il dimagrimento, le cure termali, elio marine, cure di riposo, del sonno o di disintossicazione, le cure dietetiche per la correzione di insufficienze o eccessi

ponderali, così come tutti i casi di ricovero di persone che non godono più - in modo irreversibile - della loro autonomia, e le cui condizioni di salute richiedono una costante assistenza e/o trattamenti terapeutici;

- c) accertamenti, operazioni o trattamenti di natura puramente estetica o finalizzati alla cura dell'obesità o dell'impotenza ovvero atti a favorire il concepimento;
- d) gravidanza o parto;
- e) ricovero ospedaliero avvenuto più di 180 giorni dopo la data dell'infortuni.

POLIZZA N° 391811

TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE

- Compagnia di assicurazioni: **TUTELA LEGALE SPA**;
- Contraente: **MARCIAPADOVA Comitato di Coordinamento Podismo**;
- **Assicurati:** Ai sensi del presente contratto sono considerati Assicurati, per le attività riconducibili all'organizzazione e allo svolgimento di marce omologate dalla contraente: i legali rappresentanti degli enti associati alla contraente; i volontari appartenenti ai suddetti enti
- Massimali assicurati:
€ 20.000,00 per sinistro
- Franchigia: **Nessuna**
- Libera scelta del legale in fase giudiziale

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all’attività svolta dall’avvocato in favore dell’Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle dovute alla controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all’attività svolta da consulenti o periti nominati dall’Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato);
5. le spese relative al dissequestro di beni dell’assicurato, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale.

CASI ASSICURATI

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione contraente, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

- 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;**
- 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

SPECIAL PROTECTION

- Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)
- (Sicurezza Alimentare) 193/2007
- *Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati):* La garanzia opera in ambito penale e civile (in quest'ultimo caso solo per richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati), e comprende altresì il ricorso contro provvedimenti o sanzioni amministrative riferiti ad una delle norme sopra richiamate. Sono inclusi i procedimenti promossi davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personalni.

Comitato Marciapadova

Comitato Coordinamento Podismo

Via Uruguay 20 - 35127 Padova (PD) - c/o: Palaservizi s.r.l.

Tel. 388 4310101

E-mail: info@marciapadova.it - Pec: marciapadova@pec.it

Sede Delegazione di Vicenza:

Via G. Brazzale 26 - 36030 Sarcedo (VI)

Tel. 348 5122823 - E-mail: vicenza@marciapadova.it

www.marciapadova.it